

Regolamento per la gestione e l'inclusione degli studenti che frequentano periodi, anche annuali, di studio all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale

(DPR 275/99 art. 14 c.2 - Direttiva MIUR 843 10 aprile 2013)

- **Studenti che frequentano un periodo di studio all'estero di durata non superiore ad un anno**

Su istanza della famiglia dello studente, il Consiglio di classe elabora un parere positivo o negativo circa la possibilità, da parte degli studenti che ne hanno fatto richiesta, di poter frequentare con profitto un anno di studio in una scuola straniera. L'anno di corso indicato per le esperienze di mobilità internazionale è il quarto, solo in caso eccezionali e motivati il terzo.

Tale parere ha valore formativo e orientativo circa la preparazione globale dell'alunno che, in presenza di carenze in una o più materie, si potrebbe trovare in una situazione di oggettiva difficoltà al rientro dall'esperienza. Di questa eventualità deve essere informata tempestivamente la famiglia, che valuterà l'opportunità di far partire comunque il proprio figlio.

Nel caso di esito negativo dello scrutinio finale dell'anno precedente a quello oggetto della mobilità, lo studente potrà compiere ugualmente l'esperienza, ma al rientro dovrà frequentare di nuovo l'anno di corso non superato. Nel caso di sospensione del giudizio, l'esperienza di mobilità dovrà tenersi compatibilmente con la necessità di partecipare alla sessione di esame per l'ammissione all'anno successivo, **la cui calendarizzazione potrà essere adattata al fine di agevolare lo studente ai fini della mobilità.**

Entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente a quello in cui lo studente intende frequentare l'anno di studio all'estero, il Consiglio di classe individua un docente come suo tutor, il quale si impegna a tenere un contatto diretto con lo studente e a seguirlo nell'iter di rientro dall'esperienza, sino al suo reinserimento nella classe nell'anno scolastico successivo. Lo studente, anche in collaborazione con la scuola straniera, dovrà preliminarmente consegnare al dirigente scolastico tutta la documentazione relativa al percorso formativo **(programmi e durata della permanenza)** che seguirà all'estero ed al sistema di valutazione ivi adottato, che sarà poi trasmessa al docente tutor. **Il tutor elabora d'intesa con lo studente un contratto formativo nel quale verranno indicate le modalità di interazione a distanza con lo studente e con la scuola estera, gli obiettivi specifici di apprendimento da conseguire, le attività speciali e laboratoriali da svolgere, modi e strumenti di valutazione nella scuola estera.** Tale contratto formativo sarà sottoscritto dallo studente, dal docente tutor e dal dirigente scolastico.

La stessa procedura, opportunamente adattata alla fattispecie, verrà seguita nel caso di mobilità internazionale attivata direttamente dall'Istituto, d'intesa con lo studente e con la famiglia, nell'ambito di programmi europei ed internazionali a cui l'Istituto ha aderito, anche a mezzo partecipazione a bando.

- **Ammissione alla classe successiva per gli studenti che rientrano dall'estero**

Entro il 3 del mese di settembre dell'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mobilità, il Consiglio di classe in cui lo studente che ha seguito un anno di studi all'estero verrà accolto, si riunisce per prendere visione della documentazione rilasciata dalla scuola estera dove lo studente ha frequentato l'anno scolastico o parte di esso, **verificando le competenze acquisite rispetto a quelle attese come riportato dal contratto formativo, considerandole nella loro globalità e valorizzando i punti di forza.**

Sulla base del percorso di studi ivi effettuato e dei programmi svolti nelle singole materie oltre che delle valutazioni riportate **nella scuola estera**, il Consiglio di classe medesimo indica, al fine di favorire il suo reinserimento nella classe di appartenenza, gli accertamenti integrativi eventualmente ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia, valutando in primo luogo la coerenza del percorso formativo svolto all'estero con gli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti dell'indirizzo di studio e dal Piano triennale dell'offerta formativa dell'IIS Beretta, in coerenza con il contratto formativo.

Sempre in base alle procedure sopra evidenziate, il Consiglio di classe potrà decidere l'ammissione diretta alla classe successiva, valutando il raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento prefissati.

Entro la data di inizio delle lezioni, il consiglio di classe compirà l'accertamento previsto dalla normativa sulle materie non comprese nel piano di studi seguito presso la scuola estera o sulla parte di programma che lo studente non ha potuto apprendere all'estero (C.M. 8.10.99 n. 236). La prova può consistere in un colloquio pluridisciplinare completato, eventualmente, da singoli accertamenti disciplinari a carattere orale.

Al termine dell'eventuale accertamento, il Consiglio di Classe formula una valutazione globale che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti e, **se il risultato è positivo**, ammette lo studente alla frequenza dell'anno scolastico ed attribuisce il conseguente credito scolastico, valorizzando comunque l'esperienza di mobilità internazionale compiuta. **È in ogni caso escluso che lo studente venga sottoposta ad esami di idoneità, non previsti in questo caso.**

Qualora l'accertamento rilevi carenze, anche se non tali da comportare la non ammissione, in alcune discipline, il Consiglio di classe programmerà opportuni percorsi di recupero da attivare nel corso dell'anno scolastico.

Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi periodi, per gli studenti italiani che abbiano effettuato all'estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi, può trovare applicazione l'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

- **Esperienze di studio di breve periodo di alunni provenienti dall'estero**

L'accoglienza di singoli studenti provenienti dall'estero da parte dell'Istituto per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

Si tratta di inserimenti utili per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche, al fine di stimolare l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. In particolare il Consiglio di classe dovrà essere consapevole che l'alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.

Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

Al fine dell'inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, l'Istituto acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche.

Al termine del soggiorno l'Istituto rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dallo studente straniero.

Poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti, lo studente straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al loro ingresso in Italia.